

STATUTO

IL VENTAGLIO SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ATELLA PZ ZONA
ARTIGIANALE SNC

Numero REA: PZ - 146916

Codice fiscale: 01957200767

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una cooperativa denominata:

"IL VENTAGLIO Società Cooperativa".

Art. 2 — Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di **Atella (PZ)**.

3.2 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 — Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Art. 5 — Oggetto

5.1 La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di:

- ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali;
- stimolare, a tal fine, l'uso delle nuove tecnologie di mercato e l'uso di Internet anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

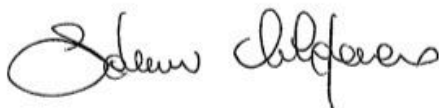
La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del C.C..

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).

Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

5.2 La società ha per oggetto:

- lo svolgimento di funzioni aziendali e processi commissionati da parte di soggetti pubblici e privati attraverso apposite deleghe di mansioni e compiti (business process outsourcing). Essi si estrinsecano, fra gli altri, in
 - servizi di front-office: servizio clienti, telemarketing, marketing, vendite, helpdesk, supporto tecnico;
 - servizi di back-office: data entry, archiviazione documenti, gestione paghe, contabilità, gestione fatture, attività risorse umane, logistica e gestione magazzini, supporto it.
- lo svolgimento di attività di call center in proprio ed anche per conto di società terze clienti, intendendosi per call-center "un insieme di elementi di telecomunicazioni informatici ed umani, aggregati per gestire in modo efficiente ed efficace le chiamate telefoniche in uscita (out-bound) o in arrivo (inbound), dove



ALL. "B"
RACC.N. 23653
REP.N. 38955

vengono eseguite o ricevute chiamate telefoniche in numero elevato con il proposito di effettuare delle attività di vendita, di ricevimento di ordini, assistenza alla clientela (customer service), servizi di cortesia e opinione, telemarketing, recupero crediti, supporto tecnico (help desk), call dispatching, segreterie di convegni e seminari, presa appuntamenti, numeri verdi, gestione contatti, servizi vocali a carattere informativo e professionale, indagini di mercato e statistiche ed altre attività comunque legate al mondo degli affari";

- l'attività sistematica ed organizzata riferita a servizi e prodotti quali: attività di agenzia di recupero crediti, presa appuntamenti, vendita diretta, qualifica di anagrafiche, sondaggi, test e qualsiasi attività di chiamate inbound e outbound;
- l'attività di distribuzione assicurativa per conto di intermediari iscritti nella sezione a, b o d del registro unico degli intermediari assicurativi;
- l'acquisto, la vendita e la locazione di programmi per il trattamento automatico delle informazioni o dati, anche denominati software e dei sistemi elettronici anche denominati hardware;
- la vendita di servizi di telefonia anche per conto di società terze, partners commerciali o fornitrici di servizi annessi;
- l'effettuazione di indagini statistiche e ricerche di mercato;
- l'e-commerce inteso come commercio elettronico e comunque la vendita di beni o servizi e comunque la vendita sia nel mondo b2b che nel mondo b2c;
- l'ideazione, l'erogazione e la commercializzazione di servizi comunicazione, pubblicitarie e promozionali, su e attraverso mezzi telefonici e strumenti di comunicazione tradizionali e multimediali;
- la realizzazione di studi nonché attività di ricerca e sviluppo di natura tecnica, economica, scientifica, culturale e sociale anche in collaborazione con enti e/o imprese pubbliche e/o private, nazionali ed estere;
- la società può procedere all'acquisizione di spazi pubblicitari, alla promozione, gestione, verifica di campagne pubblicitarie e promozionali, alle ricerche di mercato per conto terzi, all'amministrazione per conto terzi di budgets pubblicitari, servizi di promozione alle vendite, al noleggio di apparecchiature per radiofrequenza e computers per la gestione pubblicitaria, assunzioni di rappresentanze ed agenzie, alla produzione di grafica pubblicitaria e all'organizzazione di eventi finalizzata alla promozione culturale e/o alle attività di imprese terze;
- la produzione e vendita di spazi pubblicitari in rete, ma anche al di fuori della rete medesima;
- la realizzazione di portali tematici e siti web sia per conto proprio che per conto di società terze clienti o partners commerciali nonché realizzazione di software gestionali ed applicazioni di ogni genere;
- ideazione e realizzazione di contenuti digitali e più precisamente di immagini video, suoni, testi, idee e la relativa attività di diffusione su ogni tipo di piattaforma, in particolare attraverso il web;
- gestione di strutture turistiche e di promozione del territorio;
- promozione di prodotti tipici, attività di import/export di prodotti alimentari e non;
- servizi di gestione, promozione, amministrazione e vigilanza di strutture e spazi quali biblioteche, incubatori di imprese, impianti sportivi di ogni genere, impianti di illuminazione, parcheggi, cimiteri, musei, beni storici ed architettonici, sia essi di proprietà pubblica che privata;
- realizzazione e gestione di strutture di coworking, di coliving, uffici temporanei, uffici residence finalizzati anche alla promozione sociale, turistica e tecnologica,

soprattutto in ambito cooperativistico;

- realizzazione e gestione di strutture per l'ospitalità quali alberghi, hostelli, affittacamere, agriturismi, case di riposo, case di cura e rsa;
- la realizzazione di stages e corsi di formazione nei quali diffondere il know how acquisiti dall'esperienza tecnologica e commerciale della società';
- gestione e riscossione tributi e tasse per conto terzi, nonché del corrispettivo previsto per la fornitura di servizi di pubblica utilità e non;
- servizi di assistenza alla persona quali, fra l'altro, servizi per minori, adolescenti, giovani, anziani e disabili nonché servizi finalizzati a combattere le nuove povertà ed emarginazione sociale;
- servizi nell'ambito della tutela ambientale quali raccolta e gestione di rifiuti e delle materie prime e secondarie, pulizia e sanificazione;
- servizi di ristorazione per comunità e gestione ristoranti, self-service, tavole calde.

5.3 Per il conseguimento dei suddetti scopi la cooperativa potrà:

- assumere, per deliberazione dell'Assemblea dei soci, interessenze, partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società e cooperative anche prestando proprie fidejussioni, nonché aderire ad associazioni di categoria;
- rilasciare fidejussioni per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, nonché per facilitare l'ottenimento del credito ai soci.
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31/1/1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

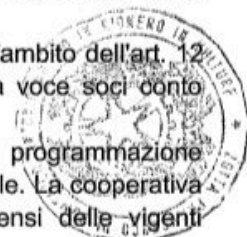
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

L'autofinanziamento può avvenire nei seguenti modi:

- a) con trattenuta di una percentuale, stabilita annualmente dall'Organo Amministrativo, previa ratifica dall'Assemblea, sul valore delle liquidazioni corrisposte ad ogni socio ed accreditato in apposito conto indisponibile socio per socio: le restituzioni di tali somme possono avvenire all'atto dello scioglimento della cooperativa, all'atto del recesso del socio e quando il consiglio di amministrazione ne deliberi la restituzione, parziale o totale vista la situazione finanziaria della cooperativa;
- b) con prestiti volontari dei soci, retti da apposito regolamento nell'ambito dell'art. 12 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127 ed esposti in bilancio nella voce soci conto prestiti.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti



disposizioni di legge.

5.4 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 — Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quanto stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Più precisamente, possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali nonché tutti gli enti o persone giuridiche private che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano il diritto al voto, ma non hanno il diritto all'eleggibilità passiva ed al ritorno.

Al termine di un periodo di un anno il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 5.1 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Art. 7 — Procedura di ammissione

7.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente;

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

La procedura di ammissione è disciplinata dall'art. 2528 C.C..

Art. 8 — Quote

8.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque Euro, nè superiore ad Euro centomila, ove la legge non preveda diversamente.

8.2 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-*quinquies* e 2545-*sexies*, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 9 — Cessione delle quote dei soci cooperatori

La trasferibilità delle quote è disciplinata dall'art. 2530 C.C..

Art. 10 — Vincoli sulle quote

10.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

10.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 11 — Recesso

Il diritto di recesso compete a ciascun socio unicamente nelle ipotesi previste dall'art. 2473 C.C. e nel caso in cui il socio cooperatore abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Le modalità del recesso sono disciplinate dall'art. 2532 C.C..

Art. 12 — Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo nelle ipotesi e con le forme disciplinate dall'art. 2533 C.C..

Art. 13 — Morte del socio

In caso di morte del socio, la sua quota è liberamente trasmissibile agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società. In mancanza, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 2535 C.C..

Art. 14 — Liquidazione della quota

14.1 La liquidazione della quota ha luogo in conformità alla disciplina prevista all'art. 2535 C.C..

14.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

Art. 15 — Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

15.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle quote).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 16 — Patrimonio sociale

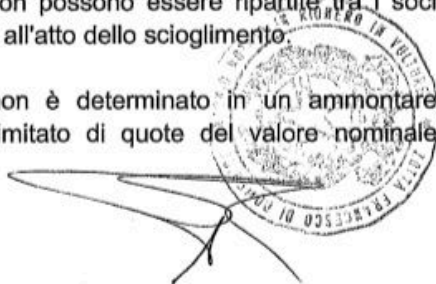
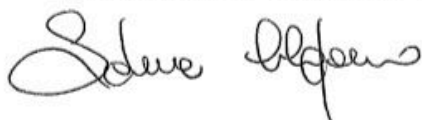
16.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (es. azionisti di partecipazione cooperativa ecc.);
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 17 — Capitale sociale

17.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale



ciascuna non inferiore a Euro 25 (venticinque).

17.2 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

17.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Art. 18 — Riserva legale, statutarie e volontarie

18.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

18.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19 - Requisiti per la mutualità prevalente

19.1 Ai sensi dell'art. 2514 C.C. è fatto divieto alla cooperativa:

- 1) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

La cooperativa ha, inoltre, l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20 — Esercizio sociale e bilancio

20.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

20.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 19, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 18.1 e 18.2.

20.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

20.5 I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ritorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ritorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le ipotesi previste all'art. 2479, secondo comma C.C..

Art. 22 — Diritto di voto

22.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni, nel libro dei soci.

22.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Art. 23 — Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 24, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 27 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 24 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4) e 5) del 2 comma dell'art. 2479 C.C., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

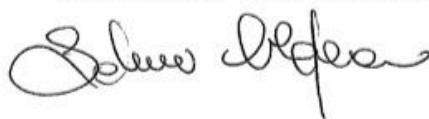
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano



personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 25 - Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea potrà svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (*full audio/ video conference*) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità di indicare nell'avviso un luogo fisico di convocazione, fornendo le specifiche tecniche per le modalità di collegamento che saranno utilizzate per l'intervento alla riunione.

Art. 26 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 27 - Quorum costitutivi e deliberativi

27.1 L'assemblea delibera a maggioranza.

27.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese a maggioranza.

27.3 Le maggioranze sono calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci.

27.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 28 - Amministrazione

28.1 La società potrà essere amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri.

28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

28.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

E' ammessa la rieleggibilità.

28.5 Il venir meno della maggioranza dei consiglieri determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, C.C..

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.6 Il consiglio di amministrazione qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 29 - Decisioni del consiglio di amministrazione

29.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

29.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 comma 5 C.C. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544 comma 1 C.C. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

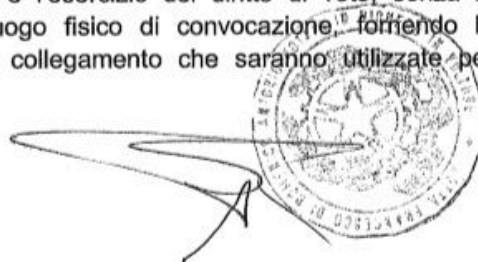
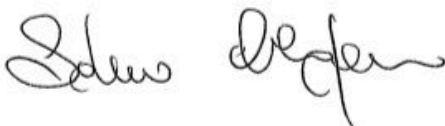
A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

29.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Le adunanze del consiglio potranno svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (*full audio/ video conference*) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità di indicare nell'avviso un luogo fisico di convocazione, fornendo le specifiche tecniche per le modalità di collegamento che saranno utilizzate per l'intervento alla riunione.



Art. 30 — Competenze degli amministratori

30.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

30.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 31 — Rappresentanza

31.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 32 — Compensi degli amministratori

32.1 I soci possono — qualora lo ritengano opportuno e senza alcun obbligo — assegnare agli amministratori un rimborso spese e/o un'indennità annuale in misura fissa.

Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

33.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 34 — Controllo legale dei conti

La società può nominare l'organo di controllo o il revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 C.C..

E' facoltà dell'assemblea che provvede alla nomina optare tra il sindaco unico o il collegio sindacale nella composizione tradizionale.

Per tutto ciò che concerne le competenze, i doveri, la durata, le cause di ineleggibilità e decadenza e la cessazione dalla carica dell'organo di controllo e del revisore si rinvia alle vigenti disposizioni in materia e, in quanto compatibile, al contenuto della delibera di nomina.

Art. 35 - Disposizioni finali

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto, si applicano le disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

Art. 36 - Accordo programmatico di Conciliazione - Clausola compromissoria

I soci convengono concordamente che, qualora sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 6 del 2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organismo di conciliazione scelto dal

Presidente della Camera di Commercio competente territorialmente con riferimento alla sede della società.

Il procedimento di conciliazione dovrà iniziare entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo di conciliazione designato e concludersi nel termine di legge. Le parti concordano sulla necessità di far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il conciliatore.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, consulenti, persone di fiducia, rappresentanti delle associazioni di categoria.

Anche nella fase della conciliazione resta fermo l'impegno alla reciproca lealtà dei comportamenti, nel comune interesse alla composizione della lite e con particolare riferimento:

- a) alla necessità per la parte di comparire personalmente o farsi assistere da persona a conoscenza dei fatti e munita dei necessari poteri;
- b) alle facoltà previste dall'articolo 40 comma 2 del D.Lgs. 5 del 2003.

Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il procedimento di conciliazione entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della procedura o nel diverso termine che concordino le parti per iscritto, la controversia viene giudicata da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Potenza.

L'arbitro deciderà senza formalità di procedure e le parti si impegnano a sottostare alle sue conclusioni.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

